



Comune di Palma di Montechiaro
(Prov. di Agrigento)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 29 del Registro

del 07-05-2017

Oggetto: Ricorso Schembri Pietro c/Comune di Palma di Montechiaro – Costituzione in giudizio.

ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno 07 del mese di maggio alle ore 12,30 nella sua stanza, il Commissario Straordinario Dott. Antonino La Mattina, nominato ad assumere i poteri della Giunta Comunale con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.D.P.n. 522/ GAB del 28/02/2017, con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa Concetta Giglia;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Assunti i poteri della Giunta Municipale;

Visto L'O.R.EE.LL.;

Vista la L.r n. 10 del 30 aprile 1991;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

Vista la Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Vista la L.r 7/92;

Vista la L.r n. 26/93 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.r. n. 30/2000

Esaminata l'allegata proposta formulata dal Responsabile del Settore Affari Tributarî e Legali dalla quale si rileva che l'Avv. Claudio Trovato è affidatario del servizio giuridico - legale a seguito di procedura selettiva, regolarmente espletata, e di aggiudicazione definitiva effettuata con determina Capo Settore Affari Tributarî e Legali n.60 del 9/10/2015, atti a seguito dei quali è stato stipulato contratto in data 12/10/2015;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Legale competente per quanto concerne la regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario competente per quanto concerne la regolarità contabile;

DELIBERA

Di approvare la proposta formulata dal Responsabile del Settore Affari Tributarî e Legali;

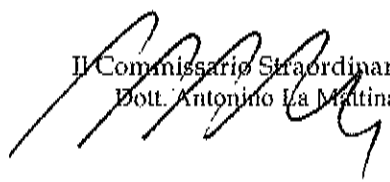
Di costituirsi in giudizio conferendo apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo dinanzi al Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 17 maggio 2017 avverso il ricorso proposto dal Sig. Schembri Pietro, lavoratore ASU, per il riconoscimento a percepire l'integrazione retributiva prevista dall'art. 8 del D.Lgs n. 468/1997, eccedente il limite orario, per complessive 590 ore e 30 minuti;

Considerata l'infondatezza del ricorso in fatto in quanto dalla relazione del Capo Settore Servizi Sociali con il confronto effettuato con l'ufficio personale, tra le determine che disponevano l'integrazione oraria e i riposi compensativi concessi, è risultato che l'odierno ricorrente ha lavorato oltre l'orario di servizio nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2009 e il mese di dicembre 2010 per un numero di ore di molto inferiore a quello richiesto;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare - contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitraggi" - Imp. n. 77445.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonino La Martina



Il Capo Settore Affari Tributari e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi,

Premesso:

Che il Sig. Schembri Pietro, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Cutaia, ha proposto ricorso notificato tramite raccomandata A.R. a questa amministrazione in data 07/03/2017, chiedendo il riconoscimento del diritto all'integrazione retributiva prevista dall'art. 8 del D.Lgs n. 468/1997, spettante per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze del Comune di Palma di Montechiaro nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2009 e il mese di dicembre del 2010, eccedente il limite orario di 20 ore settimanali, nonché la condanna al pagamento spettante a titolo di integrazione per complessive 590 ore e 30 minuti;

Che il Giudice del lavoro ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti per il 17 maggio 2017;

Considerata l'infondatezza del ricorso in fatto in quanto dalla relazione del Capo Settore Servizi Sociali con il confronto effettuato con l'ufficio personale, tra le determinate che disponevano l'integrazione oraria e i riposi compensativi concessi, è risultato che l'odierno ricorrente ha lavorato oltre l'orario di servizio nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2009 e il mese di dicembre 2010 per un numero di ore di molto inferiore a quello richiesto;

Ritenuto opportuno, al fine di tutelare gli interessi dell'Ente, costituirsi nel giudizio per rigettare le pretese dell'odierno ricorrente;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo, giusta disciplinare - contratto stipulato in data 12.10.2015;

Dato atto che l'impegno di spesa n. 77445 di € 23.345,92 assunto sul cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitrati" presenta un residuo pari ad € 23.345,92 per il periodo da ottobre 2016 fino allo scadere della convenzione;

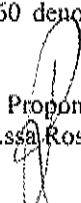
Propone

Di tutelare gli interessi dell'Ente conferendo apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per la costituzione dinanzi al Tribunale di Agrigento in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 17 maggio 2017, avverso il ricorso proposto dal Sig. Schembri Pietro lavoratore ASU per il riconoscimento a percepire l'integrazione retribuita prevista dall'art.8 del D.Lgs 468/1997, eccedente il limite orario, per complessive 590 ore e 30 minuti;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà e di attenersi scrupolosamente al disciplinare - contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa, atteso che l'incarico dell'Avv. Claudio Trovato è già stato impegnato al momento dell'affidamento del servizio al cap. 860 denominato "Spese per liti ed arbitrati" - Imp. n. 77445.

Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi



Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

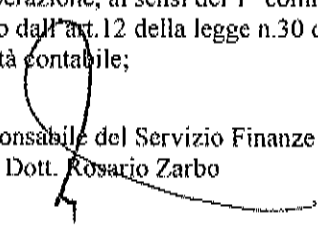
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi



Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze
Dott. Rosario Zarbo



Avv. ALBERTO CUTAIA
Via Mazzini, 205 - AGRIGENTO



~~NONALE~~
Copia

ALL'ILL.MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO

RICORSO

Del Sig. **PIETRO SCHEMBRI**, nato il 06/12/1953 a Palma di Montechiaro ed ivi residente in *via Quarto, n.6*, C.F. SCH PTR 53T06 G828Q, rappresentato e difeso per procura rilasciata a margine del presente atto dall'Avv. *Alberto Cutaia*, C.F. CTU LRT 64R26 A089W, pec albertocutaia@avvocatiagrigento.it, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Agrigento, Via Mazzini 205, fax 0922.610622,

CONTRO

IL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, in persona del *Sindaco Legale Rappresentante pro tempore*,

PER IL RICONOSCIMENTO

Del diritto del ricorrente a percepire l'integrazione retributiva prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 468/1997, spettante per l'attività lavorativa dallo stesso prestata alle dipendenze del Comune Resistente, eccedente il limite orario di 20 ore settimanali, nonché per

LA CONDANNA

Del Comune Medesimo al pagamento degli importi spettanti a titolo di integrazione retributiva per le ore di servizio svolto oltre il limite orario di cui all'art. 8 del D.Lgs. 468/1997.

IN FATTO E IN DIRITTO

Il Sig. **Pietro Schembri** è un lavoratore A.S.U., in servizio presso l'Amministrazione Comunale di Palma di Montechiaro, con mansioni di manovale edile, destinato, per ragioni di salute certificate, a prestare la propria attività lavorativa presso gli uffici amministrativi del Comune.

Tanto premesso, bisogna precisare che l'utilizzo di lavoratori L.S.U. o A.S.U. da parte delle Pubbliche Amministrazioni, è finalizzato allo svolgimento di attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, così come previsto e disciplinato dal D.Lgs. 1 dicembre 1997, n.468 e dal D.Lgs. 28 febbraio 2000, n.81.

NEL PRESENTE PROCEDIMENTO
NOMINO PROCURATORE E
DIFENSORE L'AVV. ALBERTO
CUTAIA, CONFERENDO ALLO
STESSO OGNI PIU' AMPIA FACOLTA'
DI LEGGE.
ELEGGO DOMICILIO PRESSO IL SUO
STUDIO, IN AGRIGENTO, VIA
MAZZINI 205.
DICHIARO DI AVERE RICEVUTO
RITUALE INFORMATIVA SUL
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI DEL D.L.VO
196/03 E DI AVERNE PRESTATO
INCONDIZIONATO CONSENSO.

S. Schembri
Vue se fine
av. Alberto



X

In particolare il **D.Lgs. n. 468 del 1997, all'art.8** (disciplina dell'utilizzo nelle attività) **comma 2**, prevede che «i lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere».

Ed inoltre, il medesimo comma prevede che **«nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore»**.

Il **comma 3**, invece, disciplina il **trattamento economico** spettante a tale categoria di lavoratori **nel caso in cui gli stessi non siano percettori di trattamenti previdenziali**, stabilendo che compete loro un "assegno per i lavori socialmente utili" **«erogato dall'INPS previa certificazione delle presenze secondo le modalità fissate dall'INPS a cura dell'ente utilizzatore e per esso trovano applicazione, in quanto non diversamente disposto, le disposizioni in materia di indennità di mobilità»**.

Inoltre, anche questo comma prevede che i lavoratori siano impegnati «per un orario settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere. **Nel caso di impegno per un orario superiore, ai lavoratori compete il corrispondente importo integrativo di cui al comma 2**».

In ogni caso, secondo quanto previsto dal successivo **comma 6**, **«l'importo integrativo di cui ai commi 2 e 3 è a carico del soggetto utilizzatore ed è corrisposto per le giornate di effettiva presenza»**.

Bisogna evidenziare, altresì, che l'importo dell'assegno per i lavori socialmente utili viene aggiornato periodicamente e che, per l'anno 2009, corrispondeva ad **€.529,15 mensili**, mentre per l'anno 2010 ad **€.533,13 mensili** (cfr. sito web INPS).

Come accennato in precedenza, il Sig. Schembri è stato utilizzato dal Comune di Palma di Montechiaro per lo svolgimento di Attività lavorative Socialmente Utili, tuttavia, **nel periodo compreso tra il mese di gennaio del 2009 ed il mese di dicembre del 2010**, lo stesso è stato impegnato

in tali attività per un orario complessivo che va ben oltre le 20 ore settimanali individuate dalla legge.

Ed infatti, come si evince dai "**Prospetti di Rilevazione delle Presenze**" (allegati al presente ricorso), il Sig. Schembri nel periodo sopra indicato ha prestato la propria attività lavorativa oltre l'ordinario orario previsto dal D.Lgs. 468/1997 **per complessive 590 ore e 30 minuti** come da tabella che segue:

ANNO 2009		ANNO 2010	
GENNAIO:	12 ore e 46 minuti	GENNAIO:	29 ore e 20 minuti
FEBBRAIO:	33 ore e 54 minuti	FEBBRAIO:	41 ore e 23 minuti
MARZO:	40 ore e 23 minuti	MARZO:	58 ore e 37 minuti
APRILE:	32 ore e 46 minuti	APRILE:	—
MAGGIO:	85 ore e 59 minuti	MAGGIO:	17 ore e 41 minuti
GIUGNO:	43 ore e 27 minuti	GIUGNO:	—
LUGLIO:	—	LUGLIO:	8 minuti
AGOSTO:	—	AGOSTO:	1 ora e 1 minuto
SETTEMBRE:	6 ore e 27 minuti	SETTEMBRE:	35 minuti
OTTOBRE:	105 ore e 30 minuti	OTTOBRE:	5 minuti
NOVEMBRE:	40 ore e 53 minuti	NOVEMBRE:	19 minuti
DICEMBRE:	38 ore e 32 minuti	DICEMBRE:	17 minuti

Tuttavia, il **Comune di Palma di Montechiaro** (benché opportunamente diffidato ad adempiere attraverso **le istanze dell'11/02/2010 e dell'08/10/2010**, allegate al presente ricorso), aventi efficacia interruttiva della prescrizione, **non ha mai provveduto a corrispondere la retribuzione spettante all'odierno ricorrente ai sensi del combinato disposto dell'art. 8** (commi 2, 3 e 6) per l'attività di lavoro prestata in esubero rispetto a quella legislativamente stabilita, pur avendola riconosciuta nei prospetti sopra citati e definita "straordinario".

Il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'integrazione retributiva per le ore di lavoro socialmente utile prestato alle dipendenze del Comune resistente eccedenti il limite di 20 ore settimanali previsto dall'art.8 del D.Lgs. 468/1997 trova anche conferma nella Giurisprudenza di Legittimità e di Merito.

Ed infatti, secondo quanto stabilito da recentissima Giurisprudenza, *«ai sensi dell' art. 8 D.Lgs. n. 468 del 1997 (che non è stato abrogato*

dal D.Lgs. n. 81 del 2000, il cui art. 4 si è limitato ad aggiornare l'assegno mensile per la quantità oraria legale), **al lavoratore socialmente utile, percettore di trattamento previdenziale a carico dell'Inps, che svolga un numero di ore eccedenti il limite legale di venti ore settimanali, è dovuta un'integrazione retributiva che è interamente a carico del soggetto utilizzatore**» (Cass. civ. Sez. lavoro, 14-04-2014, n. 8643).

Ed inoltre, ad ulteriore sostegno di quanto appena esposto, bisogna precisare che «la quantificazione del relativo trattamento economico è stabilita direttamente dalla legge, sicché non può trovare applicazione il principio di non contestazione, in quanto espressione del principio dispositivo delle parti, rilevante solo ove non in contrasto con norme imperative di legge» (Cass. civ. Sez. lavoro, 07-04-2014, n. 8070).

Anche la Giurisprudenza di Merito ha riconosciuto il diritto dei Lavoratori Socialmente Utili a percepire il trattamento integrativo *de quo* e, in modo conforme all'orientamento dei Giudici di Legittimità, ha affermato che «ai sensi dell'art. 8, comma 3, D.Lgs. n. 468/1997, **il soggetto utilizzatore deve remunerare ad un lavoratore socialmente utile le ore eccedenti mediante un importo integrativo, non, liberamente determinato, ma corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe**» (Trib. Napoli Sez. lavoro, 31-10-2012).

Ed ancora, «la disposizione legislativa di cui al comma 2 dell'art. 8 D.Lgs. n. 468/1997 ancora il trattamento integrativo alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore ed impone, quindi, di individuare la retribuzione oraria, dividendo la retribuzione di base mensile (e, indi, al solo valore economico iniziale ed alla iis, con esclusione del rateo di tredicesima, incluso nella retribuzione di fatto mensile o annuale) decurtata delle ritenute di legge, per 156 (quale orario ordinario mensile, così come previsto dal CCNL enti locali)» (Trib. Napoli Sez. lavoro, 27-03-2013).

Infine, allo scopo di contestare preventivamente ogni possibile eccezione di controparte circa la validità e l'efficacia delle norme richiamate nel presene ricorso e dalle quali trae origine la pretesa dell'odierno ricorrente, si riporta quanto affermato dalla Suprema Corte secondo la quale: «In tema

di lavori socialmente utili, la disposizione di cui all' art. 8 del d.lgs. n. 468 del 1997, secondo la quale il soggetto utilizzatore deve remunerare le ore lavorate eccedenti il limite di legge mediante importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe, non è stata abrogata, né espressamente, né per incompatibilità, dal d.lgs. n. 81 del 2000, il cui art. 4 si è limitato ad aggiornare l'assegno mensile per la quantità oraria legale. Ne consegue che le ore eccedenti a quelle remunerate debbono essere compensate dall'utilizzatore, senza che la necessità, ex art. 5 del d.lgs. n. 81 del 2000, di una delibera da parte di quest'ultimo in ordine al trattamento economico per le ore aggiuntive possa considerarsi incompatibile con la predeterminazione effettuata in base alla legge anteriore, atteso che, da un lato, sarebbe incongruo lasciare all'arbitrio dell'utilizzatore la determinazione del compenso a suo carico, e, dall'altro, il lavoratore dovrebbe dichiararsi disponibile a continuare nelle attività socialmente utili prima di conoscere la misura dell'importo integrativo per le ore eccedenti il limite legale» (Cass. civ. Sez. lavoro, 03-05-2012, n. 6670).

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, chiede che

PIACCIA ALL'ILL.MO GIUDICE DEL LAVORO

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza e respinta ogni eccezione di parte avversa,

- 1. Ritenere e dichiarare che il Sig. Pietro Schembri ha svolto attività di Lavoro Socialmente Utile alle dipendenze del Comune di Palma di Montechiaro, eccedente il limite orario di 20 ore settimanali, nel periodo compreso tra il mese di gennaio del 2009 e il mese di dicembre del 2010, per complessive 590 ore e 30 minuti.*
- 2. Per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto del medesimo Sig. Pietro Schembri alla corresponsione dell'integrazione retributiva prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 468/1997.*
- 3. Per l'ulteriore effetto, condannare il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, delle somme dovute a*

titolo di integrazione retributiva spettante per l'attività di lavoro, dallo stesso prestata alle dipendenze del Comune Resistente ed eccedente il limite orario di 20 ore settimanali, calcolate ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 8 del D.Lgs. 468/1997, il tutto oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali fino al soddisfo.

4. Con vittoria di spese.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 115/2002, che il presente procedimento riguarda una controversia in materia di lavoro dal valore di €5.000,00, per cui il contributo unificato da versare è pari ad €49,00.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Ove ritenuto opportuno, si chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice del Lavoro voglia disporre una Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di quantificare gli importi di denaro effettivamente dovuti al ricorrente, per lo svolgimento dell'attività lavorativa eccedente l'ordinario orario di lavoro.

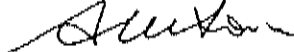
Ed inoltre, in virtù dei poteri d'ufficio ex art. 421 C.p.c., voglia l'Ill.mo Giudice del Lavoro disporre ogni eventuale altro mezzo istruttorio che riterrà utile e necessario per l'accertamento dei fatti come riferiti nel presente ricorso, nonché disporre ogni eventuale necessaria richiesta di informazione all'Amministrazione resistente.

SI PRODUCONO I SEGUENTI DOCUMENTI:

- COPIA DOCUMENTI DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE MENSILI DEL COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO RELATIVE AL LAVORATORE PIETRO SCHEMBRI E AL PERIODO GENNAIO 2009 - DICEMBRE 2010
- COPIA DIFFIDA AD ADEMPIERE DEL 11/02/2010
- COPIA DIFFIDA AD ADEMPIERE DEL 08/10/2010
- COPIE FOGLI DI PRESENZA

Agrigento, 28.09.2015

Avv. Alberto Cutaia




TRIBUNALE DI AGRIGENTO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Agrigento, 28 SET 2015

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio DI MARCO

N. 3482/15 R.G.



TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE - SETTORE LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO

Letto il ricorso che precede e visto l'art.415 c.p.c.

Fissa

per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza di discussione del 17.5.2017
alle ore 9:00 onerando il ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente decreto alla
controparte nel termine di giorni 10.

Agrigento, li 19.4.2015

 **IL GIUDICE DEL LAVORO**



TRIBUNALE DI AGRIGENTO
RICEVUTO IN CANCELLERIA

20/4/15

h.c.p.c.

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno **2017**, il giorno 04 del mese di **MARZO**, in ~~Agrigento~~ ^{Palma di Montechiaro},
richiesto come in atti, io sottoscritto **U.G.**, addetto all'**U.N.E.P.** presso il **Tribunale**
di Agrigento, ho notificato il **suesteso ricorso con decreto di fissazione di udienza**,
al COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, in persona del **Legale**
rappresentante pro tempore, presso la sede del Comune, in **VIA FIORENTINO 89**
- 92020 - PALMA DI MONTECHIARO, mediante consegna di una copia a

AGRIGENTO
SEMPRE
ED ARRETRATI

A mani dell'impiegato addetto alla notifica degli atti

Sig. Sue Mhe Conceda Spumato

per tale espressa fede.

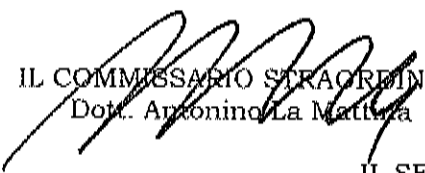
generale

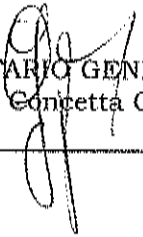
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(2017, 2018, 2019, 2020, 2021)

2

N

Letto, approvato e sottoscritto.


IL COMMISSARIO STRAGORDINARIO
Dott. Antonino La Mattina


IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Concetta Giglia

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a

partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, essendo decorsi dieci giorni dalla relativa pubblicazione (art.12, comma 1, L.R. n.44/91), senza che siano pervenute opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE